

CXLVIII.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1882

Presidenza del Presidente. **TECCHIO.**

SOMMARIO. — *Votazione dei seguenti progetti di legge: a) Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1879; b) Convalidazione del regio decreto 21 agosto 1881 ed altre disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma; c) Compimento del fabbricato pel Ministero della Guerra in via Venti Settembre; d) Spesa straordinaria per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito; e) Separazione del comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulles, e aggregazione a quello di Città della Pieve nell'Umbria dello stesso circondario; f) Aggregazione del comune di Piovà in provincia di Alessandria, al mandamento di Cocconato. — Approvazione senza discussione dei disegni di legge intitolati: 1. Incompatibilità amministrative; 2. Transazioni per lavori di costruzione dello spedale clinico Gesù e Maria in Napoli; 3. Cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina; 4. Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica; 5. Stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito; 6. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali ed agli impiegati civili della Regia Marina; 7. Aumento di fondi per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 22 luglio 1881 concernenti gli assegni ai veterani del 1848-49. — Discussione del progetto di legge per l'approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle singole linee della 2^a e 3^a categoria delle ferrovie complementari per tutto il tempo fissato dalla legge 29 luglio 1879, e provvedimenti relativi. — Raccomandazione del Senatore Alvisi e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione del progetto e degli altri successivi: 1. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso; 2. Aggregazione al mandamento di Langhirano del comune di Tizzano Val Parma; 3. Aggregazione di parte del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San Giorgio in Bosco in quel di Cittadella — Risultato della votazione fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Votazione di sei progetti di legge.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1879;

Convalidazione del regio decreto 21 agosto 1881, ed altre disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma;

Compimento del fabbricato pel Ministero della Guerra in via Venti Settembre;

Spesa straordinaria per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito;

Separazione del comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulles, e aggregazione a quello di Città della Pieve nell'Umbria, dello stesso Circondario;

Aggregazione del comune di Piovà, in provincia di Alessandria, al mandamento di Cocconato.

(Il Senatore, Segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione dei progetti di legge N. 260, 251, 248, 245, 208, 237, 244.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Incompatibilità amministrative », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla speciale.

Art. 1.

Chi è Sindaco di un comune o assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale esercita i detti uffici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 1.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

I Sindaci ed i deputati provinciali, eletti Deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione.

(Approvato).

Art. 3.

Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i Sindaci ed i deputati provinciali nei

collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione per scrutinio segreto, e così dicasi degli altri che si voteranno in seguito.

Ora passeremo alla discussione dell'altro progetto di legge: « Transazione per lavori di costruzione dello Spedale clinico Gesù e Maria in Napoli », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla speciale.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 96,153 10 sul bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1882 (parte straordinaria) per dare esecuzione alla transazione stipulata tra il Ministero predetto e il cav. Raffaele Scognamiglio in soddisfacimento dei crediti di quest'ultimo per lavori di costruzione dello spedale clinico Gesù e Maria in Napoli.

Nessuno domandando la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione di esso sarà rinviata allo scrutinio segreto.

Passiamo adesso alla discussione dell'altro progetto di legge: « Cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la lettura della convenzione annessa al medesimo, la si potrebbe omettere, stando già la convenzione sott'occhi a ciascun Senatore.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione del 12 maggio 1882, stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei telegrafi) e la

Compagnia *Eastern Telegraph*, per la immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina.

(Approvato).

Art. 2.

Al pagamento delle annualità di lire 5500 (lire cinquemilacinquecento) in oro, dovute alla Compagnia *Eastern Telegraph* sarà provvisto col fondo da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio ordinario dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la spesa di lire 12,000 (dodici-mila), per costruire una linea telegrafica terrestre da Lipari all'approdo del cavo di Salina, nell'isola di Lipari, e per collocare un nuovo filo telegrafico terrestre fra gli uffici telegrafici di Milazzo e di Messina.

(Approvato).

Ora si passa alla discussione del progetto di legge, intitolato: « Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli, dei quali si darà nuova lettura:

Art. 1.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1865, allegato C, n. 2248, nel capitolo IV del titolo III e nei capitoli IV, V e VI del titolo IV del Regolamento approvato con regio decreto 22 giugno 1874 in esecuzione della stessa legge saranno punite con pene di polizia salvo le pene maggiori contro coloro che si rendessero colpevoli di reati previsti dal Codice penale.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge: « Stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito » del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale di questo progetto di legge.

Se nessuno domanda che sia data lettura delle tabelle, la si può omettere essendo già le tabelle sott'occhio dei signori Senatori.

Nessuno chiedendo la parola per la discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Stipendi ed assegni per il regio esercito.

Art. 1.

Gli stipendi e gli altri assegnamenti fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, per gli uomini di truppa, e pei cavalli del regio esercito sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali superiori ed inferiori, e gl'impiegati civili, aventi uno stipendio non superiore alle lire settemila, hanno diritto, per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado o nella stessa classe, all'aumento del *decimo* dello stipendio, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado o della classe immediatamente superiore.

Nel computo del sessennio di servizio si terrà conto soltanto: per gli ufficiali, del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado; per gl'impiegati del tempo

che, a tenore di legge, è computabile pel conseguimento della pensione.

(Approvato).

Art. 3.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà, ai due quinti, od essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti: pei tenenti e sottotenenti in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in disponibilità ed agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie, se ufficiali generali, superiori o capitani;

c) ai tenenti e sottotenenti in aspettativa per sospensione dall'impiego;

d) all'ufficiale condannato al confino;

e) all'ufficiale in attesa di giudizio, con diritto però a questo ad avere l'altra metà dello stipendio, quando il giudizio non sia susseguito da condanna.

È ridotto ai due quinti: per gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, se capitani o di maggior grado.

Lo stipendio è sospeso:

a) all'ufficiale in licenza straordinaria per affari privati;

b) all'ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia;

c) all'ufficiale disertore, contumace, condannato alle carceri od alla reclusione militare;

d) all'ufficiale che, senza giustificate cause, non raggiunga il suo posto o se ne assenti.

(Approvato).

Art. 4.

L'indennità d'arma spetta agli ufficiali come compenso degli speciali servizi e dei maggiori oneri che in talune armi e corpi si richiedono.

Per gli ufficiali che si trovano in una delle posizioni indicate nel precedente articolo 3, l'indennità d'arma è sospesa.

(Approvato).

Art. 5.

Le razioni di foraggio stabilite dalla legge sono solo dovute:

Agli ufficiali, in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono;

Ai corpi, in ragione del numero dei cavalli che effettivamente hanno in consegna.

(Approvato).

Art. 6.

Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione degli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

(Approvato).

Art. 7.

L'indennità cavalli spetta agli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio secondo le norme stabilite nella tabella relativa.

(Approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, e gli ufficiali assegnati alla milizia mobile, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla giornaliera indennità di servizio.

Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed alla indennità d'arma stabiliti per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.

(Approvato).

Art. 9.

Per gli ufficiali indicati nell'articolo precedente provvisti di pensione vitalizia, dal giorno che comincia il diritto allo stipendio sino a quello della cessazione per invio in congedo illimitato, il diritto alla pensione è sospeso, e le ritenute di cui questo fosse gravato per debiti verso lo Stato o per debito d'alimenti

saranno continuate sullo stipendio, senza pregiudizio dei diritti che possono competere, a norma di legge, per l'aumento proporzionale della ritenuta.

Al rinvio in congedo illimitato, la pensione primitiva verrà accresciuta, a norma della legge sulle pensioni militari, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Gli ufficiali non provvisti di pensione, all'atto del loro invio in congedo, avranno diritto:

Pel primo anno di servizio, ad una gratificazione uguale a due mesi di stipendio del loro grado;

Per ogni anno successivo o per ogni campagna ad una gratificazione uguale ad un mese di stipendio.

(Approvato).

Art. 10.

Nel calcolo degli anni di servizio per la concessione della gratificazione, le frazioni di anno, in tempo di guerra dichiarata, saranno valutate per anni interi qualunque sia la loro durata.

Quando si tratti di servizio per mobilitazione dell'esercito, le frazioni saranno valutate per un anno intero soltanto se abbiano avuto una durata non inferiore ai tre mesi.

Nel periodo dei dodici mesi non potrà tuttavia computarsi più di un anno di servizio, anche se l'ufficiale sia stato chiamato sotto le armi più di una volta.

(Approvato).

Art. 11.

Gli stipendi e gli assegni tutti, che possano spettare agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi anche i crediti di massa, non possono cedere o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato o verso l'amministrazione militare dipendente dall'esercizio delle loro funzioni e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto e negli altri il terzo dell'importo degli assegni dovuti.

(Approvato).

Art. 12.

Gli stipendi e gli altri assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

(Approvato).

Art. 13.

Le indennità eventuali sono stabilite da disposizioni speciali; quelle fissate pel tempo di pace non potranno però essere modificate che annualmente su proposta da approvarsi nella occasione dell'esame dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

La nuova tariffa per gli aumenti sessennali stabilita dall'articolo 2 della presente legge è applicabile ai sessenni compiuti sotto la precedente legge.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1883.

Da quella data, la legge 19 marzo 1874, n° 1857, si intenderà abrogata, e s'intenderanno del pari abrogati: gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, e 2° comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali; gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 giugno 1875 per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni dell'esercito; gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1879 sui crediti di massa; la legge 27 luglio 1879 relativa all'assegno dei capi-musica; la legge 22 luglio 1881, numero 328 (serie terza), ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

(Approvato).

TABELLA I.

Stipendio ed indennità d'arma annuale per gli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	STIPENDIO	INDENNITÀ D'ARMA		INDENNITÀ annua personale
		Artiglieria, genio, cavalleria	Carabinieri reali	
Generale d'esercito	15,000	»	»	3,000
Tenente generale.	12,000	»	»	»
Maggior generale	9,000	»	»	»
Colonnello	7,000	400	2,200	»
Tenente colonnello	5,200	300	2,100	»
Maggiore	4,400	300	1,900	»
Capitano	3,200	300	1,500	»
Tenente	2,200	200	1,100	»
Sottotenente	1,800	200	800	»

Annotazioni.

1. Alla indennità d'arma stabilita per gli ufficiali d'artiglieria, genio e cavalleria hanno anche diritto gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), gli ufficiali medici e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi.

2. I colonnelli brigadieri conservano l'indennità stabilita per l'arma dalla quale provengono.

3. Agli ufficiali riformati o rivocati, che non contino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione uguale ad un trimestre dello stipendio ond'erano provveduti al momento della riforma o della rivocazione.

TABELLA III.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	NUMERO DELLE RAZIONI GIORNALIERE DOVUTE				
	Stato maggiore generale	Arma di cavalleria	Arma dei reali carabinieri	Arma di artiglieria e genio	Arma di fanteria
Generale d'esercito	6	»	»	»	»
Tenente generale.	5	»	»	»	»
Maggior generale	4	»	»	»	»
Colonnello	»	4	3	2	2
Tenente colonnello	»	3	3	2	2
Maggiore	»	3	3	2	2
Capitano.	»	3	2	1	»
Tenente	»	2	2	»	»
Sottotenente	»	2	2	»	»

Annotazioni.

1. Agli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), agli ufficiali superiori ed inferiori delle brigate d'artiglieria a cavallo ed agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi, spettano le razioni di foraggio dell'arma di cavalleria.

Agli ufficiali medici spettano le razioni di foraggio dell'arma di artiglieria e genio.

Agli ufficiali superiori commissari e veterinari spettano le razioni di foraggio dell'arma di fanteria.

2. I tenenti generali comandanti di corpo d'armata, il capo di stato maggiore dell'esercito ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re hanno diritto a sei razioni di foraggio.

I maggiori generali comandanti di divisione, comandanti di brigata di cavalleria ed aiutanti generali di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo dei Reali Principi hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

3. I colonnelli brigadieri, hanno diritto a cinque razioni di foraggio se comandanti di brigata di cavalleria; a quattro se investiti di altro ufficio o comando.

4. Ai comandanti di reggimento d'artiglieria da campagna spettano quattro razioni di foraggio; a quelli dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, del genio, di pontieri, di fanteria, di bersaglieri e di alpini spettano tre razioni di foraggio.

Al tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un comando di corpo d'armata, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria spettano quattro razioni di foraggio.

5. Agli ufficiali superiori d'artiglieria da campagna e da montagna spettano tre razioni di foraggio.

Agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio.

6. Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali spettano due razioni di foraggio.

Ai capitani dei reggimenti bersaglieri e dei reggimenti alpini, all'aiutante maggiore in 1° presso la scuola militare ed agli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini e dei battaglioni d'istruzione spetta una razione di foraggio.

Ai capitani dell'arma di fanteria compresi nel quadro di avanzamento, non contemplati negli alinea precedenti, potrà essere concesso, entro i limiti della somma determinata dal bilancio, una razione di foraggio quando ne facciano domanda.

7. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio che loro spettano continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali; ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

8. Agli ufficiali delle fortezze, del corpo invalidi e veterani e del corpo contabile militare non spettano razioni di foraggio.

Gli ufficiali superiori dell'arma di fanteria nei distretti e negli stabilimenti militari di pena hanno diritto ad una razione di foraggio.

TABELLA III.

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente.

A R M A	INDENNITÀ ANNUA
Ufficiali generali	600
Ufficiali dell'arma di cavalleria	400
Ufficiali delle armi di artiglieria e del genio ed ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena) . . .	340
Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena, ufficiali inferiori dell'arma di fanteria ed ufficiali di altri corpi	280

Annotazioni.

1. I colonnelli brigadieri, i colonnelli medici ispettori, gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), quelli delle brigate d'artiglieria a cavallo, quelli dell'arma dei reali carabinieri e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno l'indennità stabilita per l'arma di cavalleria.

2. Per l'ufficiale provvisto di cavalli, l'indennità è pagata collo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino alla estinzione del debito.

3. Per gli ufficiali sprovvisti di cavalli, l'indennità è trattenuta sino a che, col cumulo delle ritenute, sia costituito un fondo di massa nella somma che sarà determinata nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Costituito il fondo, l'indennità cessa.

TABELLA IV.

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	SOMMA ANNUA ASSEGNATA
Indennità di carica.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito e comandante di corpo d'armata	7,200
b) Presidente del comitato delle armi di fanteria, di cavalleria, Presidente del comitato delle armi d'artiglieria e genio, Comandante in secondo del corpo di stato maggiore, Comandante di divisione e Comandante l'arma dei reali carabinieri	3,600
c) Comandante della scuola di guerra, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dell'accademia militare e della scuola militare; Comandante militare dell'isola di Sardegna; membro di comitato; direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi:	
Se tenente generale	3,600
Se maggior generale	1,200
d) Segretario generale o direttore generale al Ministero della Guerra:	
Se tenente generale	3,600
Se maggior generale o colonnello (incaricato)	1,200
e) Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina	2,400
f) Presidente del comitato di sanità militare; giudice (non militare) del Tribunale supremo di guerra e marina; maggior generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; Comandante di brigata di fanteria o cavalleria; Comandante territoriale d'artiglieria e genio; direttore dell'Istituto geografico; maggior generale commissario; Comandante in secondo dell'arma dei reali carabinieri; Comandante di presidio nominato tale con Decreto reale; comandante superiore dei distretti; colonnelli medici ispettori	1,200
g) Comandante di reggimento, di legione di carabinieri reali ed ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della Guerra	900
h) Giudice supplente (non militare) del Tribunale supremo di guerra e marina.	800
i) Ufficiale superiore capo di servizio e direttore di un ospedale militare principale	600
l) Colonnello addetto ad un comitato, comando od ufficio od a disposizione del Ministero	600
Soprassoldi fissi.	
m) Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della Guerra; segretario di comitato; capo riparto dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi e ufficiale superiore veterinario addetto al Ministero della Guerra per le ispezioni di zoiatria	600
n) Professore titolare militare	800
o) Professore aggiunto militare	500

Segue TABELLA IV.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	SOMMA ANNUA ASSEGNATA
p) Ufficiali delle varie armi dellè scuole normali di fanteria e cavalleria, dei battaglioni, squadroni, batterie, compagnie e plotoni d'istruzione (non compresi quelli provvisti d'indennità di carica come comandanti) Ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alle scuole normali di fanteria e cavalleria ed ai battaglioni d'istruzione, pel tempo che siano incaricati dell'insegnamento di una materia del loro servizio	360
q) Ufficiali dell'arma di fanteria addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina	500
r) Ufficiali istruttori dei Tribunali militari	600
s) Ufficiale sostituto istruttore dei Tribunali militari	300
t) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni territoriali dell'arma Ufficiali ed impiegati controllori presso i magazzini centrali e l'opificio arredi militari. Ufficiali subalterni del corpo contabile militare rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano Ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli	400

Annotazioni.

L'ufficiale che essendo professore titolare in una scuola militare venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola militare, riceve per questo secondo incarico il soprassoldo di lire 500 stabilito pel professore aggiunto.

L'ufficiale che essendo addetto ad una scuola militare per il servizio di governo o di amministrazione venga in pari tempo incaricato di quello di professore titolare od aggiunto, riceve per tale incarico, oltre quello di cui sia già provvisto, un soprassoldo di lire 500.

Disposizioni transitorie.

La maggiore indennità di carica di lire 8000 ora assegnata al Presidente del comitato di stato maggiore generale sarà conservata allo attuale capo di stato maggiore dell'esercito.

Le maggiori indennità di carica che fossero godute alla data della promulgazione della presente legge, saranno conservate dai titolari finchè i medesimi perdureranno nell'attuale loro ufficio.

TABELLA W.

Assegni per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva.

Indennità di prima vestizione.	
a) Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno. — Indennità di prima vestizione	200
Indennità annua.	
b) Sottotenenti di complemento assegnati alla milizia mobile provenienti dai sottufficiali. — Indennità annua	200
Indennità giornaliera di servizio in tempo di pace.	
c) Ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva chiamati temporaneamente alle armi per istruzione o per altri eventuali servizi in tempo di pace:	
Ufficiali generali.	12
Colonnelli	10
Tenenti colonnelli e maggiori	9
Capitani.	8
Tenenti	} 5
Sottotenenti	

Maggiori assegnamenti.

- d) *Razioni foraggio.* — Gli ufficiali di complemento della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva che prestano servizio a cavallo con cavalli propri hanno anche diritto alle razioni foraggio con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente (esclusa l'indennità cavalli).
- e) *Indennità di carica.* — Quando le milizie sono riunite sotto le armi, ai comandanti di reggimento, di brigata e di divisione e ai capi servizio spetta pure, durante l'effettivo esercizio del comando, la corrispondente indennità di carica fissata dalla tabella IV per gli stessi comandanti nell'esercito permanente.
- f) Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di riserva, e di milizia territoriale, chiamati a prestare servizio sotto le armi in città per le quali è assegnata l'indennità di residenza. e che abbiano la loro residenza in altro comune, avranno anche diritto alla detta indennità secondo le norme e nella misura stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Annotazioni.

1° L'indennità di prima vestizione è dovuta all'atto della nomina degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della milizia territoriale provenienti dalla truppa.

2° L'indennità annua è dovuta dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Sull'indennità annua assegnata agli ufficiali ascritti nella milizia mobile, sono annualmente trattenute lire 100, sino a che il cumulo delle ritenute venga a costituire, a favore dell'ufficiale un permanente fondo di massa di lire 300, per servire ai rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio.

L'ufficiale ascritto alla milizia mobile, che, senza giustificate cause, non risponde alla chiamata in servizio perde il diritto al suo fondo di massa.

Disposizione transitoria.

Agli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile è conservata l'indennità annua di lire 200.

Stipendi assegnati agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

IMPIEGHI E GRADI		STIPENDIO annuo
Professori e maestri delle scuole militari.		
Professore di lettere e scienze	{ di 1 ^a classe	4,000
	{ di 2 ^a »	3,500
	{ di 3 ^a »	3,000
Professore aggiunto di lettere e scienze	{ di 1 ^a classe	2,500
	{ di 2 ^a »	2,000
Professore di disegno o maestro	{ di 1 ^a classe	3,000
	{ di 2 ^a »	2,500
	{ di 3 ^a »	2,000
Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto	{ di 1 ^a classe	1,500
	{ di 2 ^a »	1,000
Personale della giustizia militare.		
Avvocato generale		12,000
Sostituto avvocato generale	{ di 1 ^a classe	8,000
	{ di 2 ^a »	7,000
Avvocato fiscale	{ di 1 ^a classe	6,000
	{ di 2 ^a »	5,000
	{ di 3 ^a »	4,000
Sostituto avvocato fiscale	{ di 1 ^a classe	3,500
	{ di 2 ^a »	3,000
	{ di 3 ^a »	2,500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori		Stipendio del grado
Segretario principale		5,000
Segretario	{ di 1 ^a classe	3,500
	{ di 2 ^a »	3,000
Sostituto segretario	{ di 1 ^a classe	2,500
	{ di 2 ^a »	2,000
Sostituto segretario aggiunto		1,500

Segue TABELLA VI.

IMPIEGHI E GRADI	STIPENDIO annuo
Farmacisti militari.	
Chimico farmacista ispettore	5,000
Chimico farmacista direttore	4,500
Farmacisti capi di 1 ^a classe	4,000
Farmacisti capi di 2 ^a »	3,500
Farmacisti di 1 ^a classe	3,000
Id. di 2 ^a »	2,500
Id. di 3 ^a »	2,000
Id. di 4 ^a »	1,500
Ragionieri di artiglieria e genio.	
Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	5,000
	di 1 ^a classe
	di 2 ^a »
Ragioniere e ragioniere geometra principale	3,500
	di 1 ^a classe
	di 2 ^a »
Ragioniere e ragioniere geometra	2,500
	di 1 ^a classe
	di 2 ^a »
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra	1,500
Capi tecnici di artiglieria e genio.	
Capo tecnico principale	4,000
	di 1 ^a classe
	di 2 ^a »
	di 3 ^a »
Capo tecnico	2,500
	di 1 ^a classe
	di 2 ^a »
Sottocapo tecnico	1,500
Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.	
Ingegnere geografo principale	5,000
	di 1 ^a classe
	di 2 ^a »

Segue TABELLA VI.

IMPIEGHI E GRADI		STIPENDIO annuo
Ingegnere geografo	{ di 1 ^a classe	3,500
	{ di 2 ^a »	3,000
Aiutante ingegnere geografo	{ di 1 ^a classe	2,500
	{ di 2 ^a »	2,000
Topografo capo		5,000
Topografo principale	{ di 1 ^a classe	4,000
	{ di 2 ^a »	3,500
Topografo	{ di 1 ^a classe	3,000
	{ di 2 ^a »	2,500
Aiutante topografo	{ di 1 ^a classe	2,000
	{ di 2 ^a »	1,500
Aspirante aiutante topografo		1,200
Scrivani locali.		
Scrivano locale	{ di 1 ^a classe	1,400
	{ di 2 ^a »	1,200
	{ di 3 ^a »	1,000
Assistenti locali del genio militare.		
Assistente	{ di 1 ^a classe	1,600
	{ di 2 ^a »	1,400
	{ di 3 ^a »	1,200
	{ di 4 ^a »	1,000
Inservienti fissi		1,000

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, corpo inva- lidi, compagnie di sanità e di sussistenza	Truppe alpine	Granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da fortezza, da costa e da montagna	Pontieri	Cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo e operai, treno, veterani di artiglieria e genio
Capo-musica { di 1 ^a classe . . .	3 35	»	3 35	»	»
{ di 2 ^a » . . .	2 75	»	2 75	»	»
Furiere maggiore	2 53	2 61	2 58	2 73	2 66
Furiere	1 98	2 06	2 03	2 18	2 11
Sergente trombettiere	1 88	1 96	1 93	2 08	2 01
Sergente	1 68	1 76	1 73	1 88	1 81
Caporale maggiore	1 31	1 41	1 38	1 53	1 46
Caporale trombettiere	1 21	1 31	1 28	1 43	1 36
Caporale	1 11	1 21	1 18	1 33	1 26
Trombettiere	1 06	1 16	1 13	1 28	1 21
Appuntato	1 01	1 11	1 08	1 23	1 16 cavall. 1 11 artigl.
Zappatore di fanteria	1 01	1 11	1 08	»	»
Musicante e maniscalco	1 06	»	1 23	»	1 23
Soldato	0 96	1 06	1 03	1 18	1 06
Carabinieri reali			Detenuti in luogo di punizione		
<i>Carabinieri a piedi.</i>			Alle compagnie di disciplina . .		0 91
Maresciallo di { maggiore . . .	3 35		Alla reclusione od al carcere mi-		
alloggio } capo	3 35		litare		0 75
Marèsciallo d'alloggio	2 75		Uomini presi a sussistenza		
Brigadiere	2 30		Se presso corpi. — Per assegno giornaliero di mantenimento.		0 80
Vice-brigadiere	1 95		Se ricoverati in ospedali. — Per retta giornaliera pel manteni-		
Carabiniere	1 90		mento e cura		1 »
Allievo	1 18		Se presso i distretti come richia- mati dal congedo in tempo di mobilitazione		1 10
<i>Carabinieri a cavallo.</i>					
Maresciallo di { maggiore . . .	4 01				
alloggio } capo	4 01				
Maresciallo d'alloggio	3 41				
Brigadiere	2 96				
Vice-brigadiere	2 56				
Carabiniere	2 51				
Allievo	1 73				

TABELLA VIII.

Assegni di primo corredo.

	TRUPPE A PIEDI: fanteria artiglieria da fortezza, da costa e da montagna, operai di artiglieria; genio, pontieri e compagnie di sanità e di sussistenza	TRUPPE A CAVALLO: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno
	Lire	Lire
Esercito permanente e milizia mobile.		
a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente esclusi i carabinieri:		
Per assegno di primo corredo, cioè per la prima vestizione degli individui	90	135
Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti	20	20
b) Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri	190	440
c) Per ogni individuo di prima o di seconda categoria dell'esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione	45	45
Per l'istruzione	15	15

Milizia territoriale.

d) Per ogni individuo chiamato sotto le armi in tempo di guerra	30
e) Per ogni individuo chiamato per l'istruzione	5

Annotazioni.

1. Gli uomini dell'esercito permanente che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo è maggiore, hanno diritto alla differenza.
2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di lire 90; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.
3. Gli iscritti di 2ª categoria chiamati alle armi per istruzione eguale a quella degli uomini di 3ª categoria, hanno diritto a lire 5 di assegno di primo corredo.

TABELLA IX.

Soprasoldi fissi per gli uomini di truppa dell'esercito permanente.

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASOLDO giornalieri
a) Caporali delle scuole normali di fanteria e cavalleria	0 10
b) Sottufficiali delle scuole normali di fanteria e cavalleria e dei riparti di istruzione (battaglione, squadrone, batteria, compagnia, plotone)	0 20
c) Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità in servizio presso gli ospedali e caporali aiutanti di sanità presso i reggimenti di fanteria .	0 20
d) Uomini di truppa delle compagnie di sussistenza	0 20
e) Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina	0 85

TABELLA X.

Assegni giornalieri pei cavalli di truppa dell'esercito.

A R M A	ASSEGNO
a) Cavalleria e scuole militari	1.261
b) Artiglieria e genio	1.266
c) Fanteria e distretti	1.331
d) Legioni carabinieri reali.	1.400

Annotazioni.

1. Con questo assegno i corpi provvedono ai foraggi, alla bardatura e a quanto può occorrere pei cavalli, ed i corpi di fanteria anche alla manutenzione del carreggio.

2. Le razioni foraggio, prelevate dai magazzini dello Stato, o per essi dagli appaltatori dell'amministrazione militare, sono calcolate in ragione di lire 1 ogni razione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali ed impiegati civili della Regia Marina », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

Le tabelle A, B sono annesse al progetto di legge, e quindi sott'occhio ai signori Senatori.

Se nessuno ne chiede la lettura, la si ometterà, e passeremo alla discussione generale.

La discussione generale è quindi aperta.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale s'intende chiusa e si passa alla speciale.

(Approvato).

Art. 1.

Gli stipendi e gli altri assegnamenti fissi per gli ufficiali militari della Regia marina, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le indennità d'arma della tabella A spettano agli ufficiali segnati nella stessa tabella come compenso degli speciali servizi e dei maggiori oneri che in taluni corpi si richiedono.

(Approvato).

Art. 3.

Le indennità eventuali sono stabilite da disposizioni speciali e non potranno essere modificate che annualmente su proposta da approvarsi nell'occasione dell'esame dello stato di prima previsione del Ministero della Marina.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali superiori ed inferiori di tutti i corpi della Regia marina, hanno diritto per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado all'aumento del decimo dello stipendio

fino a che lo stipendio accresciuto raggiunga e non oltrepassi quello del grado immediatamente superiore.

I sessenni di servizio per gli ufficiali decorrono dalla data del decreto reale di nomina, dedotto il tempo che a tenore della legge sullo stato degli ufficiali non è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado.

(Approvato).

Art. 5.

Lo stipendio può essere ridotto o sospeso, secondo prescrivono le altre leggi speciali.

(Approvato).

Art. 6.

L'indennità fissa di arma è sospesa per gli ufficiali che si trovano nelle condizioni dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 7.

Gli stipendi assegnati agli impiegati civili della Regia marina sono indicati nell'annessa tabella B.

I sessenni sono calcolati analogamente a quanto è prescritto all'art. 4 per i militari, meno per i professori per i quali il computo del sessennio incomincia dall'epoca nella quale hanno raggiunto la paga massima assegnata alla loro classe.

(Approvato).

Art. 8.

Le paghe di attività e gli altri assegnamenti spettanti agli ufficiali, gli assegni di aspettativa o di disponibilità, non che gli arretrati di essi non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato e per causa di alimenti dovuti per

legge. Nel primo caso la ritenzione non può eccedere il quinto e nell'altro il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati od assegnamenti.

(Approvato).

Art. 9.

La nuova tariffa per gli aumenti sessennali stabilita dall'art. 4 della presente legge, è applicabile ai sessenni compiuti sotto le precedenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1883, alla quale data s'intenderanno abolite tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

(Approvato).

TABELLA A.

Stipendio annuale per gli ufficiali dello stato maggiore della regia marina e di quelli di grado corrispondente degli altri corpi.

GRADO	STIPENDIO	INDENNITÀ d'arma		Indennità personale
		Stato maggiore generale Genio navale Corpo sanitario	Macchinisti	
Ammiraglio	15,000	»	»	3,000
Vice-ammiraglio.	12,000	»	»	»
Contrammiraglio	9,000	»	»	»
Capitano di vascello	7,000	400	»	»
Capitano di fregata	5,200	300	1,200	»
Capitano di corvetta	4,400	300	1,200	»
Tenente di vascello	3,200	300	1,000	»
Sottotenente di vascello.	2,200	200	900	»
Guardiamarina	1,800	200	900	»

(Approvato).

TABELLA B.

Stipendio annuale per gl'impiegati civili della regia marina.

GRADO	Stipendio
Contabili.	
Contabile	3,500
Aiuto contabile.	3,000 2,500 2,000
Farmacisti.	
Farmacista principale	3,000
Farmacista.	di 1ª classe 2,500 di 2ª id. 2,000
Professori e maestri.	
Professore di lettere e scienze	di 1ª classe 4,000 di 2ª id. 3,500 di 3ª id. 3,000
Professore aggiunto di lettere e scienze	di 1ª classe 2,500 di 2ª id. 2,000
Professore di disegno od altro maestro	di 1ª classe 3,000 di 2ª id. 2,500 di 3ª id. 2,000
Professore aggiunto di disegno od altro maestro.	di 1ª classe 1,500 di 2ª id. 1,000
Capitanerie di porto.	
Capitano di porto ispettore	7,000
Capitano di porto	di 1ª classe 6,000 di 2ª id. 5,000 di 3ª id. 4,500
Ufficiale di porto	di 1ª classe 3,500 di 2ª id. 3,000 di 3ª id. 2,500
Applicato di porto.	di 1ª classe 2,000 di 2ª id. 1,500
Capi tecnici.	
Capo tecnico principale	di 1ª classe 4,000 di 2ª id. 3,500 di 3ª id. 3,000
Capo tecnico	di 1ª classe 2,500 di 2ª id. 2,000
Sotto capo tecnico	1,500

N.B. I professori di lettere e scienze di 1ª classe dell'Accademia navale potranno raggiungere le paghe universitarie di lire 4500 e 5000.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1882

TABELLA C.

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali ed impiegati della regia marina.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	SOMMA annua assegnata
a) Presidente del Consiglio superiore di marina. — Comandante in capo di squadra. — Comandanti in capo di dipartimento	7,200
b) Presidente del Comitato pei disegni delle navi	3,600
c) Comandante dell'Accademia navale. — Ispettore dei corpi e stabilimenti marittimi. — Presidente della Commissione per esperimenti di armi. — Membri ordinari e straordinari del Consiglio superiore di marina. — Membri ordinari e straordinari del Comitato pei disegni delle navi:	
Se vice ammiraglio	3,600
Se contrammiraglio o capitano di vascello	1,500
d) Direttore generale di arsenale (Presidente del Consiglio dei lavori). — Comandante di divisione navale o di squadra	1,800
e) Segretario generale o direttori generali al Ministero di marina. — Direttore dell'ufficio centrale di sanità	1,200
f) Comandanti di regia nave. — Capitano di vascello. — Ufficiali superiori reggenti una divisione al Ministero di marina. — Capi di stato maggiore di dipartimento o di squadra. Direttori dei lavori negli arsenali. — Comandante del corpo reale equipaggi. — Comandante in 2° dell'Accademia navale. — Direttore dell'ufficio idrografico	900
g) Ufficiali superiori capi di servizio	600
h) Comandante di regia nave. — Capitano di fregata o di corvetta. — Direttori di sanità nei dipartimenti. — Direttori di commissariato nei dipartimenti. — Ufficiali reggenti una sezione al Ministero di marina. — Comandanti in 2° del corpo reale equipaggi dei tre dipartimenti marittimi. — Comandante del regio cantiere di Castellammare. — Comandante della scuola macchinisti	600
i) Professori titolari militari	800
l) Professori aggiunti militari	500

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	SOMMA annua assegnata
m) Ufficiale di dettaglio o di ispezione presso l'Accademia navale. — Ufficiale sanitario presso l'Accademia navale. — Ufficiali istruttori presso i tribunali militari marittimi.	600
n) Vice-direttore dei lavori negli arsenali e regio cantiere di Castellammare. — Presidenti delle Giunte di ricezione negli arsenali dipartimentali. — Vice-relatore della Commissione per esperimenti di armi. — Vice-direttore dell'ufficio idrografico. — Direttori degli uffici scientifici dipartimentali. — Relatore presso il Consiglio principale del corpo reale equipaggi. — Contabile presso l'Accademia navale.	500
o) Comandanti di regia nave. — Ufficiali inferiori. — Comandanti del balipedio di Viareggio, distaccamento di S. Bartolomeo e distaccamento di Capo Miseno	400
p) Ufficiale addetto alla corderia di Castellammare. — Ufficiale addetto presso l'ufficio idrografico. — Contabile dell'ufficio idrografico. — Segretario del comandante dell'Accademia navale. — Contabile presso l'ufficio tecnico a Livorno	300
Impiegati civili.	
Contabili dei magazzini delle costruzioni, armamenti ed artiglieria presso i dipartimenti. — Contabile del magazzino delle demolizioni. — Contabile del magazzino di Castellammare	750
Contabile dei magazzini delle dotazioni fisse nei dipartimenti	250
Direttore della biblioteca presso l'Accademia navale. — Professore civile incaricato d'un insegnamento presso la scuola macchinisti. — Capo incisore, capo disegnatore e disegnatore presso l'ufficio idrografico	600
Direttori del gabinetto fisico e del gabinetto chimico presso l'Accademia navale	300
Annotazioni.	
L'ufficiale che essendo professore titolare in una scuola militare venga incaricato di un secondo insegnamento nella stessa o presso altra scuola militare, riceve per questo secondo incarico il soprassoldo di lire 500 stabilito pel professore aggiunto.	
L'ufficiale che essendo addetto ad una scuola militare per il servizio di governo o di amministrazione, venga in pari tempo incaricato di un insegnamento, riceve oltre il soprassoldo della sua carica, anche quello di lire 500 stabilito pel professore aggiunto.	

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1882

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Aumento di fondi per la esecuzione delle leggi 4 dicembre 1876 e 22 luglio 1881 concernenti gli assegni ai veterani del 1848-49 », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a disporre il pagamento degli assegni accordati, e da accordarsi in esecuzione degli articoli 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879 anche sui residui attivi derivanti dagli assegni rimasti disponibili e contemplati dal successivo articolo 9.

(Approvato).

Art. 2.

Il fondo delle 700 mila lire stanziato cogli articoli 6 e 7 della suddetta legge e con quella del 12 luglio 1881 è aumentato di altre 40 mila all'effetto di rendere definitivi gli assegni accordati e da accordarsi nelle misure già adottate e messe in corso di pagamento.

(Approvato).

Art. 3.

Le quote che, ultimata la liquidazione generale di tutti gli assegni contemplati dagli articoli 5 e 7 della suddetta legge, rimarranno disponibili per morte dei rispettivi assegnatari o per altra causa formeranno il fondo a parte per provvedere al disposto dell'art. 9 della stessa legge e cadere progressivamente in economia a beneficio dell'erario.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 256

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto intitolato: « Approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle singole linee della 2^a e 3^a categoria delle ferrovie complementari per tutto il

tempo fissato dalla legge 29 luglio 1879, e provvedimenti relativi », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intende dispensata la lettura delle tabelle.

La discussione generale è aperta.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Io prego questo augusto Consiglio di dimostrare la sua simpatica adesione e l'onorevole Commissione di appoggiare, per quanto può, una raccomandazione che io dirigo al Ministro dei Lavori Pubblici.

Non è perchè io abbia poca fiducia nella solerzia e nella premura che ha sempre dimostrato per i lavori delle ferrovie, ma io faccio rimarcare agli onorevoli Senatori che m'ascoltano, un fatto. La provincia di Belluno nell'anno in cui ci troviamo, anzi al giorno d'oggi, non ancora possiede un chilometro di ferrovia dentro i suoi confini. E sì che questa provincia è stata travagliata da un'immensità di sciagure e celesti e terrestri, e sì che paga il doppio delle imposte di quello che contribuiva per lo passato.

Quindi avendo concorso alla costruzione ed esercizio delle ferrovie di tutta Italia che costarono più miliardi, in proporzioni troppo vaste, si trova schiacciata dall'eccesso delle imposte governative provinciali e comunali.

Non è vero, come sento sussurrare vicino a me, che la provincia di Belluno si trovi sul monte Bianco. Tutt'altro, è una strada quasi pianeggiante che corre lungo il corso del Piave per la quale non abbisogna nessuna opera d'arte difficile e dispendiosa, e perciò potrebbe essere costruita in breve termine di tempo. E difatti il Ministro dei Lavori Pubblici, lo devo dire a sua lode, ha procurato di affrettare l'allestimento dei progetti ed anche di approvarne una parte. Ma sia che il personale non fosse numeroso come occorreva, sia per altre ragioni di bilancio, è certo che dal 1879 a tutt'oggi non fu fatto ancora un chilometro di ferrovia nel raggio della mia provincia.

Sta in fatto che nel territorio contermini della provincia di Treviso furono appaltati lavori per circa 20 chilometri, ma intanto oltre il confine della provincia di Treviso non fu appaltato neppure un chilometro.

Per tali circostanze, mi rivolgo all'onorevole

signor Ministro, onde pregarlo di volere costruire questa linea entro il 1883, o almeno cominciarla dai due estremi, cioè da Belluno a Feltre come si è cominciato da Treviso verso Feltre, appaltandone i lavori contemporaneamente.

In quei paesi pur troppo, a causa delle numerose emigrazioni, la mano d'opera è a molto buon mercato. Circa 12 mila operai emigrano ogni anno cercando lavoro, fino agli estremi confini dell'Europa; e specialmente nell'Austria-Ungheria, nella Rumenia ed ovunque imprendono lavori ferroviari, e lasciano dovunque, come nel Gottardo, le loro spoglie mortali lungi dalla patria, vittime della fatica, martiri *della gloria e del bene* delle altre nazioni.

Io confido quindi nella buona volontà del signor Ministro, e spero che tali lavori verranno compiuti prima del fatale 1885, che stabilisce la presente legge.

La spesa d'altronde non è esagerata, poichè credo che per tutti gli 82 chilometri siano preventivati circa dieci milioni, mentre si notano a centinaia i milioni per molte linee che non sono di assoluta necessità.

Il Ministro sa poi che un ordine del giorno della Camera dei Deputati invitava il Governo a dare la preferenza sopra tutte le altre strade della seconda categoria a questa di Belluno e a quella di Sondrio, e perciò mi trovo confortato dalla legge stessa per valermi di questo voto, onde raccomandare al Senato ed alla Commissione la sua benevola adesione a questo mio desiderio, il quale forma la speranza di un avvenire migliore per quelle disgraziate ed oneste popolazioni.

Mi attendo dall'onorevole signor Ministro una risposta soddisfacente.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ha ragione l'onorevole Senatore Alvisi, quando dice che fino ad oggi nel territorio della provincia di Belluno non è stato costruito un chilometro di ferrovia. Ma egli corregge subito il suo rimprovero, quando dice che se ne sono costruiti nella provincia di Treviso. Infatti era egli possibile di costruire nella provincia di Belluno un tronco di strada isolata, mentre, per poterla esercitare, si sarebbero dovuti portare i pezzi

delle macchine per montarla sul luogo? Naturalmente la costruzione della linea da Treviso a Belluno incomincia da Treviso, perchè si attacca alle linee in esercizio.

E non è che questa la ragione per la quale non si è ancora incominciata la costruzione nel territorio della provincia di Belluno di alcun tronco di ferrovia. Ma è evidente che la ferrovia trovasi in costruzione per Belluno, benchè incominciata con quei pochi mezzi che erano disponibili e che io cerco appunto con questo progetto di legge di aumentare. Sono pronti (perchè essi stanno davanti al Consiglio di Stato, che presto darà i voti sul capitolato) due progetti di legge che importano tre milioni e mezzo circa di spesa ed essi saranno appaltati senza indugio, dopo l'approvazione di questa legge, perchè non aspettiamo altro che il modo di poter fare gli appalti; e questo modo, l'onorevole Senatore Alvisi lo sa benissimo, ci era mancato, non potendo disporre annualmente che di una piccolissima somma, circa un mezzo milione o poco più, per una linea che ne costa nove.

Assicuro poi l'onorevole Alvisi che metterò tutte le premure non solo per affrettare la costruzione, ma per aprire la linea, se sarà possibile, anche prima del 1885, che è il termine proposto nell'attuale tabella. Prego però l'onorevole Alvisi di considerare che fissando l'apertura di questa linea nel 1885, si affretta il termine della metà precisa degli anni nei quali noi possiamo disporre dei pagamenti. I pagamenti di questa linea abbracciano 12 anni, e io propongo di aprirla all'esercizio in 6 anni. Come egli vede, io ho creduto di fare tutto quello che era possibile, perchè mi ricordava che la legge dava diritto di precedenza a quelle linee che riguardano capiluoghi di province non ancora congiunti alle ferrovie esistenti. Del resto, un altro motivo di affrettare la linea l'avremo nell'essere la medesima raccomandata per ragioni militari.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Io ho già espresso la mia fiducia verso l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, nè mi aspettava altro dalla sua gentilezza che, come mi ha fatto, una risposta favorevole.

Però mi permetto di fargli osservare che il

corpo stradale si può cominciare, come dissi, da due punti, da Treviso e da Belluno, estremi che convergono a Feltre, molto più che ritengo non vi siano opere d'arte, le quali implichino il bisogno di trasportare materiali della pianura.

Furono anche brevi quei tronchi appaltati nella provincia di Treviso, mentre nella provincia di Belluno (da Belluno a Feltre), dove non si presenta nessuna difficoltà tecnica, si poteva, se non altro, cominciare il corpo stradale, onde poi facilmente compire la linea con l'armamento. Si è allora soltanto, come diceva bene l'onorevole Ministro, che diviene manifesto il vantaggio di portare i materiali dalla parte inferiore alla superiore. Perciò sostengo che del corpo stradale si poteva e si può appaltarne qualche punto nella provincia di Belluno onde soddisfare alla giusta impazienza del paese, ed invoco a questo proposito la testimonianza del nostro onorevolissimo Presidente, il quale viene ad onorare quasi tutti gli anni quella disgraziata provincia.

Egli stesso potrebbe dire con quale ansia è aspettato questo meritato beneficio a sollievo di tante sventure.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io sono proprio costretto a riprendere la parola non per replicare su quanto disse l'onorevole Alvisi, ma per dirgli che il metodo da lui suggerito è un metodo contrario alle regole della buona amministrazione.

Cui bono costruire qualche chilometro di terrapieno quando per arrivare a quel piccolo tronco isolato, bisogna aspettare 4 o 5 anni?

Potrà il Governo indursi qualche volta ad uno di questi espedienti, ma per ragioni di un altro ordine. Dovendo eseguire terrapieni e mancando lavori in qualche provincia, qualche volta si è proceduto ad appalti di 100,000 lire: ma sotto l'aspetto tecnico questa regola sarebbe la negazione della utile costruzione delle ferrovie.

Da Trento per arrivare a Belluno, colla proposta attuale, occorrono, cominciando dal 1880, sei anni; coi mezzi che avevamo prima sarebbero appena bastati nove anni. Come era dunque consigliabile di costruire 4 o 5 chilometri

di terrapieno isolato per poi aspettare sette anni il materiale d'armamento?

Valeva dunque la pena di concentrare tutto quel poco che si aveva sul tronco prossimo a Treviso, non foss'altro che per aprire sollecitamente l'esercizio nell'interesse della stessa provincia di Belluno. Se Belluno oggi è distante trenta chilometri dalla ferrovia, fra un anno io spero che potrà essere distante solamente quindici, perchè la linea intanto potrà essere aperta all'esercizio per il primo tratto.

Se invece avessimo spezzato i lavori, spendendo i pochi fondi in terrapieni, ci troveremmo nella necessità di dover ritardare l'esercizio per parecchi anni. Ma ad ogni modo credo di poter soddisfare oramai anche sotto questo aspetto il desiderio della provincia di Belluno.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Accetto le spiegazioni dell'onorevole signor Ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare nella discussione generale si procede alla discussione speciale.

Art. 1.

La linea Lecco-Colico inscritta in forza dell'art. 10 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a), alla quarta categoria delle ferrovie complementari del Regno viene trasferita alla seconda categoria ed il reparto della complessiva quota a carico dello Stato per le linee di seconda, terza e quarta categoria di cui all'articolo 27 della legge predetta di lire 618,993,720 è stabilito come segue:

Per le linee di 2^a categoria:

Contributo dello Stato . . . L. 265,066,600

Per le linee di 3^a categoria:

Contributo dello Stato . . . » 259,797,120

Per le linee di 4^a categoria:

Contributo dello Stato . . . » 94,130,000

Totale . . . L. 618,993,720

(Approvato).

Art. 2.

L'ammontare dei lavori per le linee di 2^a categoria in lire 265,066,600 corrisponderà pre-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1882

suntivamente per gli anni dal 1880 a tutto il 1897 alle seguenti somme:

Anno 1880 L.	5,720,200
id. 1881 »	6,193,400
id. 1882 »	7,037,900
id. 1883 »	17,432,000
id. 1884 »	17,600,900
id. 1885 »	19,200,900
id. 1886 »	19,882,400
id. 1887 »	21,482,400
id. 1888 »	19,382,400
id. 1889 »	19,107,700
id. 1890 »	19,132,900
id. 1891 »	19,296,700
id. 1892 »	14,834,600
id. 1893 »	13,334,700
id. 1894 »	13,138,100
id. 1895 »	11,529,800
id. 1896 »	11,229,800
id. 1897 »	9,529,800
Totale . . L.	265,066,600

(Approvato).

Art. 3.

Per le linee di 3^a categoria la somma complessiva dei lavori, come sopra segnata in lire 259,797,120 è ripartita presuntivamente negli anni dal 1880 a tutto il 1900 come in appresso:

Anno 1880 L.	3,156,092
id. 1881 »	3,417,200
id. 1882 »	3,883,200
id. 1883 »	15,100,700
id. 1884 »	15,893,900
id. 1885 »	16,193,900
id. 1886 »	18,149,200
id. 1887 »	18,849,200
id. 1888 »	19,149,200
id. 1889 »	18,973,500
id. 1890 »	17,497,900
id. 1891 »	17,405,600
id. 1892 »	16,688,700
id. 1893 »	13,385,500
id. 1894 »	11,673,600
id. 1895 »	9,396,900
id. 1896 »	9,196,900
id. 1897 »	8,596,900
id. 1898 »	7,712,700
id. 1899 »	7,712,700
id. 1900 »	7,763,628
Totale . . L.	259,797,120

(Approvato).

Art. 4.

La restante somma dei lavori in lire 94,130,000 come sopra attribuita alle linee di 4^a categoria è presuntivamente ripartita per gli anni dal 1880 a tutto il 1900 come segue:

Anno 1880 L.	1,283,141
id. 1881 »	1,389,400
id. 1882 »	1,578,900
id. 1883 »	1,667,300
id. 1884 »	1,705,200
id. 1885 »	1,705,200
id. 1886 »	1,768,400
id. 1887 »	1,768,400
id. 1888 »	1,768,400
id. 1889 »	1,818,800
id. 1890 »	1,869,200
id. 1891 »	2,197,700
id. 1892 »	3,776,700
id. 1893 »	5,279,800
id. 1894 »	6,088,300
id. 1895 »	7,073,300
id. 1896 »	7,073,300
id. 1897 »	7,073,300
id. 1898 »	12,187,300
id. 1899 »	12,187,300
id. 1900 »	12,870,659

Totale . . L. 94,130,000

(Approvato).

Art. 5.

La somma di lire 63,365,713 complessivamente attribuita per acquisto di materiale mobile in esecuzione della suddetta legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a), è ripartita presuntivamente per gli anni dal 1880 al 1900 come segue:

Anno 1880 » L.	»
id. 1881 »	2,000,000
id. 1882 »	2,000,000
id. 1883 »	2,700,000
id. 1884 »	3,600,000
id. 1885 »	4,000,000
id. 1886 »	5,000,000
id. 1887 »	3,000,000
id. 1888 »	5,000,000
id. 1889 »	3,000,000
id. 1890 »	7,000,000
id. 1891 »	3,000,000
id. 1892 »	5,300,000

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1882

Anno 1893	L.	8,000,000
id. 1894	»	1,000,000
id. 1895	»	1,500,000
id. 1896	»	1,500,000
id. 1897	»	1,500,000
id. 1898	»	1,500,000
id. 1899	»	1,500,000
id. 1900	»	1,265,713
Totale	L.	63,365,713

(Approvato).

Art. 6.

Per gli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono approvate le unite tabelle *a* e *b* pel riparto presuntivo, fra le varie linee, dell'ammontare dei lavori.

(Approvato).

Art. 7.

Fermo il disposto dell'articolo precedente e coi mezzi di cui al successivo art. 8, il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello della Guerra, è autorizzato a provvedere in un periodo di tempo più breve di quello stabilito dalle tabelle *a* e *b*, annesse alla presente legge, alla costruzione delle ferrovie ivi contemplate, le quali hanno maggiore urgenza nei riguardi della difesa nazionale.

(Approvato).

Art. 8.

Nei bilanci annuali del Ministero dei Lavori Pubblici saranno mantenuti gli stanziamenti nella misura stabilita dalle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a), e 23 luglio 1881, n. 336 (serie 3^a).

Alle maggiori somme che occorrono per gli effetti del riparto stabilito cogli articoli precedenti, si provvederà col fondo che resterà disponibile sugli assegni per le linee assunte dalla Società delle ferrovie Meridionali con la legge 23 luglio 1881, n. 334 (serie 3^a), e mediante anticipazioni che il Ministro dei Lavori Pubblici è autorizzato a stipulare con gli accollatari an-

che con corrisponsioni di un annuo interesse non maggiore del 5 per cento a decorrere dal giorno in cui i pagamenti sarebbero legalmente dovuti fino a quello in cui saranno effettuati.

Il Governo del Re è autorizzato a permettere alle Provincie ed altri enti interessati, di valersi di quest'ultimo mezzo per le rispettive offerte di anticipazioni fatte o da farsi in base all'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a).

Per la decorrenza degli interessi si terrà conto del disposto dell'art. 9 della legge 5 giugno 1881, n. 240 (serie 3^a).

L'importo degli interessi farà parte integrante delle spese di costruzione delle linee.

I depositi cauzionali potranno essere restituiti quando il loro montare sia coperto dai crediti liquidi dell'impresa per anticipazioni.

Le disposizioni del presente articolo potranno applicarsi in tutto od in parte anche per la costruzione delle linee della prima categoria.

Sarà allegato ai bilanci un prospetto a corredo ed illustrazione degli stanziamenti dell'entrata e della spesa per costruzioni ferroviarie, da cui risultino:

a) la previsione dei lavori da farsi in ordine alle leggi 29 luglio 1879, 5 giugno 1881, 23 luglio 1881 e alla presente legge;

b) le somme da pagare nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

c) le somme che dovranno pagarsi in ciascuno degli esercizi successivi specialmente indicati, distinte in capitale ed in interessi.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di riunire in due capitoli, divisi in articoli, le somme da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per la esecuzione della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2^a).

In uno dei detti capitoli sarà riassunto l'annuo stanziamento complessivamente assegnato per le spese di cui all'art. 25 della legge 29 luglio 1879 modificato colla legge 23 luglio 1881, n. 336 (Serie 3^a), e che si riferiscono agli oneri derivanti allo Stato per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio.

Nell'altro capitolo saranno riassunte le somme assegnate per i lavori di costruzione e per l'acquisto di materiale mobile relativi alle nuove linee complementari, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 29 luglio 1879.

Di quei fondi, dei quali non fosse possibile entro l'anno l'erogazione nelle opere e provviste a cui sono assegnati o che risultassero in eccedenza ai bisogni per le opere e provviste stesse, il Governo potrà valersi per pagare il costo di quelle opere e provviste autorizzate dalla legge medesima, per l'esecuzione delle quali fossero insufficienti i preventivati stanziamenti.

Tali fondi saranno, occorrendo, reintegrati al rispettivo articolo negli anni successivi mediante le somme autorizzate negli articoli relativi alle opere e provviste, a favore delle quali saranno stati erogati.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a fare eseguire gli studi delle ferrovie necessarie per la difesa dello Stato e non contemplate dalla legge del 29 luglio 1879, n. 5002; ed inoltre gli studi di una ferrovia attraverso lo stretto di Messina, mediante galleria sottomarina la quale, cogli occorrenti tronchi di raccordamento, metta in diretta comunicazione le ferrovie della rete siciliana con quella di Calabria.

La spesa per detti studi sarà prelevata sui capitoli 127 e 128 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1882, e negli anni successivi sui capitoli delle costruzioni delle linee di 1^a e 2^a categoria.

(Approvato).

Art. 11.

Quando il prodotto lordo chilometrico del tronco Genova-Novati abbia raggiunte le lire 150 mila, sarà provveduto con legge speciale per la costruzione di una linea ferroviaria da Genova ad Asti per Ovada, Acqui e Nizza-Monferrato.

Sarà egualmente provveduto con legge speciale alla costruzione della suddetta linea, qualora gli enti interessati offrano, a fondo per-

duto, un concorso nella spesa di costruzione e di armamento a termini dell'art. 4 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, rinunciando alla partecipazione degli utili, di cui all'art. 14 della legge medesima.

(Approvato).

Approvazione dei progetti di legge N. 229, 243, 240.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge: « Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si procede a quella degli articoli.

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1882 il comune di Brandizzo (circondario di Torino) cesserà di far parte del mandamento di Volpiano e sarà aggregato al mandamento di Chivasso.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti reali alla esecuzione della presente legge nei diversi rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari.

(Approvato).

Si passa ora all'altro progetto di legge: « Aggregazione al mandamento di Langhirano del comune di Tizzano Val Parma », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione speciale.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1883 il comune di Tizzano

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1882

Val Parma sarà staccato dal mandamento di Corniglio e unito a quello di Langhirano.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari all'attuazione del presente progetto di legge.

(Approvato).

Ora si procede alla discussione del progetto di legge: « Aggregazione di parte del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San Giorgio in Bosco in quel di Cittadella », del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione speciale.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1883 le frazioni di *Giarabassa*, *parte di Presina* e *Romania*, situate alla sinistra del Brenta, saranno segregate dal comune di Piazzola sul Brenta e mandamento di Padova campagna, e verranno aggregate al comune di San Giorgio in Bosco e mandamento di Cittadella.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Come ho già osservato, si passerà poi su questo e sugli altri progetti di legge votati nella seduta d'oggi allo scrutinio segreto.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ricevo dal signor Presidente della Camera questa lettera:

« Compio il doloroso ufficio di partecipare la morte avvenuta stanotte dell'onor. Ruspoli Augusto, Deputato al 2° Collegio di Roma.

« Domani 4 corrente alle 6 pomeridiane avrà luogo il trasporto funebre partendo dalla casa dell'estinto in via Due Macelli N. 3. »

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari procedono allo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1879.

Votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

(Il Senato approva).

Convalidazione del regio Decreto 21 agosto 1881 ed altre disposizioni concernenti l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva).

Compimento del fabbricato pel Ministero della Guerra in via Venti Settembre.

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito.

Votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	9

(Il Senato approva).

Separazione del comune di Monteleone d'Orvieto dal mandamento di Ficulle e aggregazione a quello di Città della Pieve, nell'Umbria, dello stesso circondario.

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Aggregazione del comune di Piovà in provincia d'Alessandria al mandamento di Coccinato.

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Costituzione del comune di Villarosa in mandamento;

Restituzione dell'ufficio di Pretura in Monterotondo;

Istituzione di una Pretura nel comune di Terranova Pausania.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Incompatibilità amministrative;
Transazione per lavori di costruzione dello Spedale clinico Gesù e Maria in Napoli;

Cordone elettrico sottomarino fra le isole di Lipari e di Salina;

Disposizioni penali per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica;

Stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito;

Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali ed agli impiegati civili della Regia Marina;

Aumento di fondi per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 22 luglio 1881 concernenti gli assegni ai veterani del 1848-49;

Approvazione delle tabelle di riparto generale delle somme da assegnarsi alle singole linee della 2^a e 3^a categoria delle ferrovie complementari per tutto il tempo fissato dalla legge 29 luglio 1879, e provvedimenti relativi;

Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

Aggregazione al mandamento di Langhirano del comune di Tizzano Val Parma;

Aggregazione di parte del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San Giorgio in Bosco in quel di Cittadella.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Spesa pel trasferimento e pel definitivo assetto delle cliniche e degli istituti della Facoltà medica della Regia Università di Napoli;

Concessione di una ferrovia diretta fra Roma e Napoli;

Provvedimenti per Assab.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).